STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 -Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"NORD ING S.r.l."

2. La denominazione sociale può essere scritta con o senza il tratto "_" ovvero con o senza il tratto "-"."

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Milano.

Art. 3 - Oggetto

- 1. La Società ha per oggetto l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, valutazione di congruità tecnico economica e perizie, studi d'impatto ambientale e verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge.
- 2. Ai fini di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale alla attività principale, comunque non nei confronti del pubblico.
- 3. Ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e, perciò, in via del tutto strumentale al medesimo, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, anche in sede di loro costituzione, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, escluso per tali ambiti di attività ogni rapporto con il pubblico.
- 4. Oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio controllante FERROVIENORD Società per Azioni e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale ammonta a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero).
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

Art. 7 - Conferimenti e finanziamenti

- 1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.
- 2. I soci potranno finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del codice civile.
- **3.** La Società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

Art. 8 - Partecipazioni

- 1. Le partecipazioni rappresentano una quota del capitale.
- 2. Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.
- **3.** La trasferibilità delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione ad esse pertinenti per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni:
- a) la cessione delle quote del capitale a soci privati è consentita solo se trattasi di forme di partecipazione di capitali privati, le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione vigente nazionale in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla Società;
- b) il socio che intende alienare tutta o parte della propria partecipazione (od i diritti di sottoscrizione) è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, detto diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo in via fra loro proporzionale.
- **4.** L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Libro dei soci, contenente le condizioni tutte dell'offerta di vendita.
- 5. L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma; nel caso di rinuncia o di mancato

esercizio della prelazione da parte di alcuni soltanto dei soci e quindi di accrescimento della prelazione a favore degli altri, questi avranno, per la comunicazione dell'eventuale esercizio della prelazione accresciuta, ulteriori venti giorni di tempo dalla scadenza del termine di venti giorni più sopra previsto.

- 6. Se entro detti termini nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione per l'intera partecipazione o per tutti i diritti di sottoscrizione offerti in vendita, il socio offerente sarà libero di alienare a terzi la propria partecipazione od i propri diritti di sottoscrizione entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, alle condizioni formanti oggetto della comunicazione di cui sopra.
- 7. Non è soggetta alla prelazione l'intestazione della partecipazione, o di parte di essa, a società aventi per oggetto l'attività fiduciaria, né la reintestazione che dette società effettuino in favore dell'originario fiduciante. Il diritto di prelazione sopra regolato non si applica inoltre nel caso di cessione, in tutto o in parte, della partecipazione o di diritti di sottoscrizione effettuati in favore di società controllata dal socio, di società controllata da quest'ultima.

Art. 9 – Recesso dei soci

- 1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 2. Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Società.
- 3. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso se detta specifica causa non consiste in una deliberazione soggetta ad iscrizione nel Registro Imprese.
- 4. Non vi sono cause di esclusione dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Convocazione

- 1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.
- **3.** L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica.
- **4.** Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 11 - Intervento e voto

- 1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ad esito degli adempimenti inderogabili di cui all'articolo 2470 del codice civile. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.
- **2.** L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 3. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Art. 12 – Presidente

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinunzia, da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 13 - Verbalizzazione

- 1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal soggetto che presiede l'Assemblea.
- 2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 14 – Consultazione scritta e consenso per iscritto

1. Nei limiti previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e componenti dell'organo di controllo, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai

soci in virtù dell'art. 2479 del codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art. 15 - Maggioranze

1. Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE TECNICA

Art. 16 - Amministratori

- 1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
- **2.** Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
- 3. La nomina e la sostituzione (sia in sede di cooptazione che di assemblea che delibera ex art. 2386 cod. civ.) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti dell'organo di amministrazione; il tutto in osservanza delle previsioni di cui alla L. 120/2011 ed al D.P.R. 251/2012.

Art. 17 – Disposizioni comuni agli amministratori

- 1. Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
- 2. Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.
- 3. La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
- **4.** Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Gli amministratori decadono altresì dalla carica nei casi previsti dal presente Statuto.
- 5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- **6.** I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
- 7. In caso di nomina di amministratori investiti di particolari cariche, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione

- 1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua mancanza o rinunzia. Il Consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
- 2. Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- **3.** Il Consiglio è convocato ogni qual volta il presidente lo giudichi necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori in carica.
- 4. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- **5.** Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica.
- **6.** Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti effettivi dell'organo di controllo in carica, se nominati.
- 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- **8.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
- **9.** Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
- 10. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società le relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza

collegiale. Nel caso disciplinato dal presente comma, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

- 11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, i propri poteri, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo.
- 12. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, si intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dai soci, ai quali dovrà essere urgentemente sottoposta tale decisione da parte degli amministratori uscenti.
- 13. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 19 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

- 1. L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e fatta altresì eccezione per i seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:
- acquisti e alienazione di diritti reali su beni immobili;
- acquisto e alienazione di diritti su aziende e rami di aziende;
- acquisti e alienazioni di partecipazioni societarie;
- assunzione di finanziamenti eccedenti Euro 1.000.000 (un milione);
- prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi.
- **2.** In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, il Consiglio ne determina i poteri nei limiti consentiti dalla legge.
- **3.** FERROVIENORD Società per Azioni, in quanto socio controllante, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, controllando direttamente l'attività della Società.

In particolare, il socio FERROVIENORD svolge nei confronti della Società:

- attività di indirizzo e programmazione attraverso la definizione delle strategie e degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo che la Società stessa deve perseguire;
- attività di controllo monitorando periodicamente l'attuazione delle predette strategie e verificando il perseguimento dei predetti obiettivi.

In ogni caso il Socio FERROVIENORD ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio.

Art. 20 - Poteri di rappresentanza

1. Il potere di rappresentare la Società è esercitato dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno. In caso di mancanza o rinunzia del

presidente del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta anche all'eventuale vice presidente.

- 2. In caso di nomina di consiglieri delegati, essi esercitano la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti spetta il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 3. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina; i procuratori potranno essere nominati solo per determinati atti o determinate categorie di atti.

Art. 21 – Direttore tecnico

- 1. L'organo amministrativo deve nominare un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della Società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla Società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
- 2. Al Direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente della Società e avente i requisiti di cui al precedente comma 1, la medesima delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
- 3. Il direttore tecnico deve essere sentito dall'organo amministrativo ogni qual volta vengano definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidano la partecipazione a gare per l'affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e valutazioni di impatto ambientale.

ORGANO DI CONTROLLO - BILANCIO - SCIOGLIMENTO

Art. 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti.

- 1. Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore anche al fine di dare la più ampia concretezza all'esercizio del controllo da parte di FERROVIENORD Società per Azioni.
- **2.** L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.
- 3. La nomina e la sostituzione dei componenti dell'Organo di Controllo collegiale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che sia per quanto concerne i membri effettivi, sia per quanto concerne i membri supplenti il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti; il tutto in osservanza delle previsioni di cui alla L. 120/2011 ed al D.P.R.. 251/2012 e quindi con espressa previsione che, se nel corso del

mandato vengono a mancare uno o più componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

- 4. La Società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore. I predetti organi operano con modalità di legge, così consentendo al socio FERROVIENORD Società per Azioni –a mezzo della loro attività e delle relazioni dai medesimi indirizzate alla compagine sociale, l'esercizio del controllo sull'attività sociale.
- 5. Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.
- **6.** Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Esercizi sociali e bilancio

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.
- 3. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

Art. 24 - Utili e dividendi

1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Art. 25 - Scioglimento

1. In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

Firmato Marco Ferrari